

## **COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI**

Art. 10.10 Legge n. 183/2011; D.M. n. 34/2013; Art. 5 bis Regolamento Generale Previdenza 2012.

### **OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE**

Come previsto dall'art. 5 bis del RGP 2012, in riferimento all'anno 2019, le Società tra Professionisti che abbiano fra i propri soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenute a comunicare ad Inarcassa l'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini IVA, quale realizzato nell'esercizio della propria attività. Le Società tra professionisti devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (art. 10 L. 183/2011 e D.M. 34/2013) tra i quali:

- **Requisito soggettivo**: costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.

- **Requisito oggettivo**: esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una Società tra Professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.

#### **NOVITÀ**

##### **ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2019**

E' prevista una nuova sezione per comunicare gli accertamenti definitivi notificati alla società da parte degli uffici fiscali nell'anno 2019.

#### **Si ricorda inoltre che (art. 5 bis RGP 2012):**

- a decorrere dal 1° gennaio 2015, il reddito derivante dalla partecipazione a Società tra Professionisti costituisce, ai fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal Regolamento Generale Previdenza 2012. Pertanto, qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante STP, il reddito del socio ingegnere e/o architetto deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione all'utile (o alla perdita). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale dello stesso e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.
- i soci di Società tra Professionisti i quali, contestualmente, siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e non siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 1 del presente Regolamento.
- i soci delle Società tra Professionisti che siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società, di propria pertinenza, determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.
- i soci iscritti ad Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono personalmente tenuti a versare il contributo integrativo nella misura e nei termini di cui all'articolo 5 del RGP 2012, sul volume d'affari di propria pertinenza, determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, previo riproporzionamento delle quote relative ad eventuali soci non professionisti.

## TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

**La comunicazione del volume d'affari IVA deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2-11-2020.**

La trasmissione del modello Dich./2019 avviene telematicamente - mediante la procedura di compilazione assistita - accedendo all'area riservata su *Inarcassa on line* al menu "Adempimenti".

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

**Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto (in qualità di professionista iscritto o non iscritto) che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari e Reddito professionale di competenza, secondo le istruzioni di compilazione al modulo Dich/2019 riservato ai professionisti.**

Eventuali modifiche della struttura societaria avvenute nel corso dell'anno 2019 (es.: da società di ingegneria o società di professionisti a società tra professionisti) dovranno essere comunicate ad Inarcassa per la determinazione dei rispettivi adempimenti.

La comunicazione deve essere presentata dalla Società tra Professionisti anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

## DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli

**Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo.** Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto dai singoli soci la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni professionali, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. L'importo risultante, valorizzerà il campo E.1.

**Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo.** Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2019, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatorio**.

**Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012).** La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per le società che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 9**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell'anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2019.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto dai singoli soci per l'anno 2019 (Rigo E.2).

## TRASFORMAZIONE FORMA GIURIDICA

Per le società che nel corso dell'anno 2019 hanno modificato la forma giuridica trasformandosi da società tra professionisti in società di ingegneria o società di professionisti il Volume di Affari da comunicare a Inarcassa è quello riferito ai corrispettivi fatturati in relazione a tutto il periodo che precede tale trasformazione.

Per la dichiarazione relativa al periodo successivo tale trasformazione, la società dovrà effettuare una ulteriore dichiarazione accedendo alla sezione riservata alle società di ingegneria o società di professionisti.

Le credenziali di accesso della società restano valide ed attive e possono essere modificate accedendo all'area riservata di Inarcassa on line.

## **SANZIONI**

Sono previste sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio della comunicazione rispetto al termine prescritto (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

## **CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI**

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

## **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)**

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, informa in merito al fatto che, i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge e non necessita del consenso dell'interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate.

I dati potranno altresì essere trasferiti ad altre Autorità Pubbliche legittimate in ragione di specifiche previsioni normative e/o compiti istituzionali.

I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

INARCASSA - Data Protection Officer - via Salaria 229 – 00199 Roma.

email: [DPO@inarcassa.it](mailto:DPO@inarcassa.it) pec: DPO@pec.inarcassa.org.

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	
<b>Comunicazione annuale e contributi dovuti dai soci</b>	Artt. 2, 3, 5 e 5 bis Regolamento Generale Previdenza 2012.
<b>Contributo integrativo</b>	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza 2012.
<b>Società tra professionisti</b>	Art. 10.10 L. n. 183/2011; DM n. 34/2013
<b>Prestazioni Professionali</b>	Art. 5.5 Regolamento Generale di Previdenza 2012.
<b>Volume di Affari</b>	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
<b>Attività professionale</b>	Art. 10.10 L. n. 183/2011; DM n. 34/2013
<b>Accertamenti definitivi</b>	Art. 2.6 Regolamento Generale Previdenza 2012
<b>Controllo comunicazioni</b>	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012.

Il testo del Regolamento Generale Previdenza 2012 è consultabile sul sito Internet [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)



## ISTRUZIONI

### SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

<b>A.1</b>	Indicare il <i>Volume di Affari totale della società</i> conseguito nell'anno 2019 come risulta dalla dichiarazione IVA (rigo <b>VE50</b> ). Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
<b>A.2</b>	Riportare il <i>volume di affari professionale della società ai fini IVA</i> , cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale nei confronti della società (collaboratori esterni, soci, dipendenti). Tale importo deve essere indicato al netto del contributo integrativo sui corrispettivi.
<b>A3</b>	<i>Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2019 con Iva esigibile in anni successivi</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2019 con IVA esigibile negli anni successivi (VE37 Mod. IVA 2019 - colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
<b>A.4</b>	<i>Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2019</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (VE39 Mod. IVA 2020– al netto del contributo integrativo), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2019.
<b>A.5</b>	<i>Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE o extra UE</i> - Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo A5 pertanto deve essere indicato l'eventuale volume di affari (compreso in A1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2020).
<b>A.6</b>	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.
<b>A.7</b>	<i>Volume di affari imponibile del contributo integrativo</i> – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: A2-A3+A4.
<b>E.1</b>	Indicare il contributo integrativo corrisposto dalla Società, nell'anno 2019, ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di ingegneria od altre società di professionisti e tra professionisti, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal <b>contributo dovuto dai soci</b> ingegneri e/o architetti solamente se la società non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo E1 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' <b>Allegato 1</b> - Elenco delle prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
<b>E.2</b>	Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' <b>Allegato 3 – Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita</b> . La compilazione di tale allegato, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive in capo ai soci ingegneri e/o architetti, per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2019 l'allegato verrà riproposto solamente alle società che hanno provveduto alla compilazione dello stesso nella dichiarazione dell'anno 2016 e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2019 non ancora incassate.

### SEZ. B – NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI

Devono essere trascritti tutti i nominativi dei singoli soci professionisti e non professionisti (es.: finanziatori) facenti parte della società tra professionisti; nel caso di soci professionisti, deve essere riportato l'albo di appartenenza. Deve inoltre essere riportato il codice fiscale di tutti i soci (professionisti e non professionisti). Deve infine essere indicata la quota di partecipazione posseduta al fine del riproporzionamento della quota stessa per la presenza di soci non professionisti (art. 5 bis RGP 2012).

### SEZ. C – ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2019

Deve essere compilata solamente dalla società cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2019 per gli anni indicati nel modulo, anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito il valore di reddito della società accertato in via definitiva (e non la sola eccedenza) da imputare ai soci, nonché il volume di affari complessivo e il conseguente/eventuale volume di affari professionale (per attività di ingegneria e/o architettura). Non utilizzare la sezione C per comunicare rettifiche di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.

**Allegato 1 - Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo**

(v. Istruzioni)

La Società

 Matricola \_\_\_\_\_ Partita IVA 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

elenca i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti, Società tra Professionisti e Società di Ingegneria - ai quali ha corrisposto il contributo integrativo nell'anno di riferimento 2019 (art. 5.5 RGP):

N. documenti (*)	Partita IVA del soggetto che ha effettuato la prestazione	Nome e Cognome/Ragione Sociale del soggetto che ha effettuato la prestazione	Imponibile (sul quale è stato corrisposto il contributo integrativo) (**)	Contributo integrativo corrisposto (**)
<b>Totale importo in Euro</b>				

Data

Firma del Legale Rappresentante

(\*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture ricevute.  
 (\*\*) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.

**Allegato 2 – Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo**  
(v. Istruzioni)

La Società \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_ Partita IVA 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

elenca i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti, Società tra Professionisti e Società di Ingegneria - ai quali ha fatturato prestazioni professionali con addebito di contributo integrativo nell'anno di riferimento 2019:

N. documenti (*)	Partita IVA del ricevente la prestazione	Nome e Cognome/Ragione Sociale del ricevente la prestazione	Imponibile (sul quale è stato calcolato il contributo integrativo) (**)	Contributo integrativo addebitato (**)
<b>Totale importo in Euro</b>				

Data \_\_\_\_\_ Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

(\*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture emesse dal dichiarante.

(\*\*) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito.

**Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP 2012)**

Questo modulo può essere compilato esclusivamente dalle società che hanno emesso fatture ad esigibilità differita nel quadriennio 2012-2015 e per le quali è già stato versato il contributo integrativo a Inarcassa. Vanno riportati soltanto gli importi relativi alle fatture suddette incassate nel corso dell'anno 2019. Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2019.

Il sottoscritto (Rappresentante Legale)	Cognome	Nome
Codice Fiscale del Rappresentante Legale		
Matricola Inarcassa	Ragione Sociale	

**IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015**

1 Anno	2 Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	3 Contributo Integrativo Dovuto	4 Totale contributo integrativo versato negli anni precedenti	5 Totale contributo integrativo versato (dichiarazione 2019)
2012				
2013				
2014				
2015				

**AUTOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA**

1 Anno	2 Partita Iva dichiarante	3 N. Fattura	4 Partita Iva del Committente	5 Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	6 Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	7 Imponibile Iva di colonna 6 divenuto esigibile negli anni precedenti	8 Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	9 Contributo integrativo teorico deducibile per gli anni precedenti	10 Imponibile Iva divenuto esigibile nel 2019	11 Imponibile Iva con esigibilità successiva al 2019	12 Contributo integrativo teorico deducibile per l'anno 2019

**DATI DI RIEPILOGO**

1 Anno	2 Imponibile Iva non esigibile al 31/12/2015	3 Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile negli anni precedenti	4 Imponibile Iva non esigibile negli anni precedenti	5 Contributo integrativo effettivamente dedotto negli anni precedenti	6 Contributo non dedotto negli anni precedenti	7 Contributo teorico deducibile per l'anno 2019	8 Contributo deducibile effettivo per l'anno 2019

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_